

COMUNE DI MISILMERI

★ 04 GEN. 2016 ★

NO. 79 CAT. RISP.

Nadia Spallitta

Avvocato

Piazza Lolli, 15 - 90141 Palermo
Tel. 091.329150 - Fax 091.7573293

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE SEZ.LAVORO

Ricorso

Della Sig.ra Romano Tiziana , nata a Palermo il 9 giugno 1973 CF: RMNTZN73H49G273A , rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto dall'avv. Nadia Spallitta CF: SPLNDA61P68AO89R ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Jouvenal sito in Roma nella Piazza di Pietra n.26
Dichiara che l'indirizzo per le comunicazioni il seguente fax :091 329150 ed il seguente indirizzo di posta elettronica : nadiaspallitta@pecavvpa.it

CONTRO

Comune di Misilmeri in persona del Collegio dei Commissari straordinari e legali , rappresentanti pro-tempore domiciliati in Misilmeri, via Pellingra n.10 , presso lo studio dell'avv. Antonio Monte

COINRES (consorzio intercomunale Rifiuti Energia e Servizi) in persona del Collegio dei liquidatori e legali rappresentanti pro-tempore, domiciliati in Bolognetta , piazza dei caduti di Guerra n. 7 (contumace)


PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza n.667/2015 della Corte di Appello di Palermo Sez.Lav. depositata il 30 giugno 2015 con la quale, nel confermare la sentenza del Tribunale di Termini Imerese sez Lav. n. 661/2013, veniva rigettata la domanda della sig.ra Tiziana Romano rivolta ad ottenere il rientro presso i ruoli del Comune di Misilmeri

A)SUL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

a)premessa

Con ricorso al Tribunale di Termini Imerese sez.Lavoro la sig.ra Romano Tiziana, in servizio presso il Consorzio di Comuni CO.IN.RES , con contratto a tempo indeterminato, chiedeva accertarsi e dichiararsi il suo diritto a rientrare nei ruoli del



comune di Misilmeri, di provenienza , con trattamento giuridico ed economico equivalente a quello goduto presso il CONIRES, con decorrenza dal 2010 a da altra data ritenuta dal giudice

Conseguentemente chiedeva costituire ex art.63 d.lvo 165/2001 il rapporto di lavoro tra Comune di Misilemeri e la ricorrente e n condanna del Comune a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per consentire il rientro e per la ricostituzione del rapporto di lavoro con riconoscimento della qualifica e livello retributivo (parametro A , 5° livello professionale , area tecnico-amministrativa)

Il ricorso si fondava sui seguenti argomenti:

b). Sul fatto-

1).Con **Ordinanza 2983/1999** il Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia , poneva in essere gli adempimenti necessari per la costituzione, in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia, **delle Società d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti, nell'interesse dei comuni e della Provincia Regionale di Palermo;**

2).Con **Decreto del Commissario per l'emergenza rifiuti n.280 del 14/4/2001** e successivo piano di gestione del 18/12/2002 venivano individuati quindi gli ambiti ottimali per la selezione e valorizzazione della selezione secca dei rifiuti.

3).In data 1 gennaio 2003 veniva approvata, dai 22 comuni coinvolti, e tra questi il Comune di Misilmeri , e dalla Provincia Regionale di Palermo la **Convenzione** istitutiva della società d'Ambito denominata **"COINRES" (Consorzio intercomunale Rifiuti Energia Servizi) identificato nell'ATO PA4 con scadenza fissata alla data del 2050; per la copertura dei costi si provvedeva con le quote di finanziamento dei comuni partecipanti.**

In particolare ai sensi della citata CONVENZIONE veniva costituita tra i Comuni e la provincia regionale di Palermo, dell'Ambito territoriale Omogeneo (ATO PA4) *"una società d'ambito per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza,,* denominata *"Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi (CO.IN.R.E.S.) (art.1.) ; ai sensi dell'art.3 (Scopo del*

consorzio):.....” L’organismo di cooperazione dotato di capacità di agire, volto a gestire servizi a rilevanza economica con autonomia imprenditoriale e gestionale, al fine di perseguire la tutela e la difesa dell’ambiente, a salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini deve assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità: “

4). Il COINRES, subentrava, quindi, dal 2006, nella gestione del ciclo dei rifiuti, ai singoli Comuni , sostituendosi agli stessi anche nella titolarità dei rapporti di lavoro già intrapresi.

In particolare: l’art.1 dello Statuto, approvato da tutti i comuni consorziati, prevedeva che la società d’ambito venisse costituita ai sensi degli artt.23 e 25 della l.142/1990 e che fosse dotata di personalità giuridica ed autonomia gestionale; l’art.2 stabiliva la durata fino al 2050 e la possibilità “della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell’azienda o di rami aziendali o beni, nonché l’assegnazione di beni o diritti ai soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente”; il successivo art.3 indicava che lo scopo del consorzio era quello “di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità” ; l’art.30 si occupava del personale statuendo che: “1. Lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione e dal contratto di categoria vigenti; “2. Il Consorzio dispone di un regolamento dei servizi, degli uffici e della dotazione organica”.

5).Con specifico riferimento ai rapporti con il personale in data 20/4/2004 era stato stipulato un **“ACCORDO QUADRO REGIONALE** tra il Commissario allora nominato per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Sicilia, l’Agenzia regionale per l’impiego , il Comitato Regionale per il lavoro ed i Sindacati CGIL CISL e UIL

In particolare secondo l’accordo quadro il COINRES doveva procedere con l’assunzione a tempo indeterminato di tutto il personale che fino a quella data a qualsiasi titolo aveva svolto, presso gli enti locali, l’attività afferente la gestione dei rifiuti.

Si prevedeva che potessero transitare presso la società d'Ambito COINRES , il personale già in servizio a tempo indeterminato presso enti locali che costituivano il COIRES ed inoltre il personale ASU, il personale delle ditte private , il personale delle municipalizzate .

Al predetto personale delle "società d'ambito" si applicava quindi il CCNL di Federambiente del 2003 come rinnovato nel 2008 , che operava " per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali".

Il testo del CCNL inoltre costituiva " la fonte contrattuale in caso di controversia applicativa e/o interpretativa anche nelle sedi giudiziarie"

6). Orbene avendo effettuato la ricognizione del personale utilizzabile ai fini della gestione integrata dei rifiuti, per colmare le carenze dell'organigramma e poter garantire tutti i servizi oggetto dello Statuto, in virtù dei citati accordi sindacali riguardanti il passaggio del personale già in servizio presso gli enti locali, impegnato nelle attività assegnate al COINRES , il comune di Misilmeri deliberava che la sig.ra Romano Tiziana, dipendente di ruolo dal 30 dicembre 2002 , assunta presso il Comune con contratto a tempo indeterminato , con la qualifica di "operatore giardiniere" -posto previsto dalla vigente pianta organica - transitasse presso il Consorzio, prima in posizione di distacco per sei mesi e quindi definitivamente trasferita giusta deliberazione di Giunta municipale n.108/2006 con decorrenza dall'1 dicembre 2006.

7)conseguentemente la sig.ra Romano stipulava contratto di assunzione a tempo indeterminato con il COINRES e proseguiva la sua attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio .

La stessa, in relazione alle mansioni che le erano state assegnate, veniva quindi inquadrata nel 5 livello professionale posizione parametrica "A" , con la qualifica di impiegata di concetto, ex art.14 del CCNL di Federambiente

8.Da quella data e fino ad oggi la Sig.ra Romano prestava la sua attività lavorativa presso il COINRES ,

9. Senonchè con l.r.9/4/2010 il COINRES veniva posto in liquidazione con cessazione prevista per il 2010 ; immediatamente, nel 2010 , in fase di prima applicazione della l.r.9/2010, la sig.ra Romano, in vista della cessazione del Consorzio, chiedeva , quindi, di essere reintegrata nei ruoli comunali ai sensi e per gli effetti della citata l.r.9/2010

10. la sua richiesta muoveva dal riconoscimento del diritto al rientro secondo :

a) la l.r.9/2010 che prevedeva per i dipendenti provenienti dagli enti locali , con rapporti di ruolo ed a tempo indeterminato , di transitare presso i comuni di originaria appartenenza;

b)la l.191/2009 che a livello nazionale aveva posto in liquidazione i consorzi e le società d'ambito costituite ex art.201 d.lvo 152/2006

c) il contratto individuale stipulato con il COINRES, in attuazione del CCNL di Federambiente

d)la l.r.17/2004 richiamata tra l'altro anche dal contratto individuale stipulato con il Consorzio.

11. Orbene l'istanza che la lavoratrice reiterava anche negli anni successivi , nella sostanza, restava inevasa .

12. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Termini Imerese , pertanto la sig.ra Romano agiva per il riconoscimento del diritto potestativo al reintegro presso il Comune di Misilmeri, con la posizione giuridica ed economica nel frattempo maturata

13. Il ricorso si fondava sulla violazione della l.r.9/2010, Della l.r.17/2004 nonché del CCNL e Contratto individuale ; ed inoltre sulla violazione della l. 191/2009 e succ mod ed integr.

Si trattava di disposizioni normative che sostanzialmente tutelavano il diritto al rientro del dipendente transitato presso gli ATO, posti in liquidazione ed a tutela di posizioni giuridiche pregresse .

B)SULLA SENTENZA 661/2013 DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI

TERMINI IMERESE

Con sentenza n.661/2013 il Tribunale di Termini Imerese rigettava il ricorso per quanto di seguito:

a) il COINRES ed il Comune di Misilmenri non avevano stipulato convenzioni rivolte a garantire il rientro di personale dipendente in caso di cessazione dell'attività del COINRES ; ugualmente il contratto stipulato tra COINRES e lavoratore era inefficace nei confronti del Comune, nessun obbligo negoziale gravava pertanto sul Comune

b) l'art.19 della l.r. 9/2010 non attribuiva un diritto al rientro in quanto anche letteralmente la norma si limitava ad affermare che il dipendente " può" e non già "deve", per cui nessun diritto lo stesso poteva vantare

E del resto nessun obbligo gravava sul Comune di contrarre con il dipendente, obbligo che tra l'altro sarebbe stato in contrasto con l'autonomia negoziale riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ex art.117 cost, per cui ne sarebbe derivata quindi, un'interpretazione della disposizione non conforme ai principi costituzionali

In sintesi il lavoratore poteva rientrare solo previo consenso del Comune di appartenenza

c) La l.191/2009 presupponeva, infine la cessazione e l'estinzione del COIRES che invece nella fattispecie era ancora in liquidazione.

C)SULL'ATTO DI APPELLO-SUL GIUDIZIO DI II GRADO

La sentenza veniva impugnata con ricorso che ricostruiva l'intera vicenda , richiamava e riproduceva quanto dedotto nel giudizio di primo grado, insistendo nei motivi e rilevando altresì la violazione e falsa applicazione della l.191/2009 nonché della l.r.9/2010, della l.r.2/2007 , del CCNL e del contratto individuale .

Invero numerose sentenza si erano pronunciate sull'argomento e avevano riconosciuto il diritto potestativo del lavoratore al rientro presso il Comune di appartenenza.

Tra l'altro molti comuni, sulla scorta della citata disciplina legislativa avevano autonomamente provveduto alla riassunzione nei ruoli comunali del personale proveniente dagli ATO in liquidazione

Infine erronea era l'interpretazione dell'art.19 della l.r.9/2010. Infatti il termine "può" non attribuiva poteri discrezionali ai comuni ma ai lavoratori che esercitavano una facoltà, come chiaramente affermato dal giudice del lavoro di Marsala con sentenza n. 111/2012.

Invero la sig.ra Romano aveva un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Misilmeri; la stessa era transita in virtù di legge presso un altro ente pubblico, il COINRES; alla stessa doveva quindi applicarsi il diritto ad essere reintegrata con salvezza della posizione giuridica ed economica, tanto più che il COINRES era in liquidazione per legge.

Nessuna violazione di norme in materia di assunzioni poteva riscontrarsi nella fattispecie, in quanto non veniva in rilievo una fattispecie di assunzione, essendo la sig.ra Romano già nell'organico del Comune e di ruolo presso lo stesso.

**D)SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZ.LAV N.667/2015**

Con sentenza della corte di Appello di Palermo sez lavoro il ricorso veniva rigettato per i seguenti motivi:

L'art.19 comma 13 "non sancisce in favore del lavoratore un incondizionato diritto potestativo al transito. Invero l'inciso "presente nella dotazione organica" correlato al termine tornare manifesta che non di una nuova assunzione deve trattarsi ma di un fenomeno di riassorbimento configurabile solo ove il posto, già precedentemente occupato sia ancora previsto nella pianta organica dell'ente territoriale"

Tale interpretazione era suggerita anche dal comma 10 dell'art.19 che contemplava l'ipotesi di nuove assunzioni anche in deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti del patto di stabilità.

Ne derivava che l'art.19 comma 13 *“non impone al Comune di modificare la propria dotazione organica per riammettere in servizio alle proprie dipendenze il personale già trasferito agli ATO, né di impiegare tali soggetti oltre i posti disponibili nella pianta organica ma solo di consentire il loro rientro nei limiti dei posti ancora disponibili”*.

Nella fattispecie quindi, non essendo stata tra l'altro *“neanche allegata la sussistenza della condizione prevista dalla legge , deve confermarsi l'avviso espresso dal primo giudice”*

Orbene la sentenza deve essere annullata, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART, 112,113, 114, 115 116 132 C.P.C; DELL'ART.12 DISP. DELLA LEGGE IN GENERALE; E DEI CRITERI INTERPRETATIVI ; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 DELLA L.R.9/2010 ; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DI CUI AL D.LVO 165/2001 E SUCC MOD ED INTEGR. E DEL D.LVO 267/2000; VIOLAZIONE DELL'ART.,2112 C.C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE ; VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST. OMESSA PRONUNCIA SU UN FATTO DECISIVO AI FINI DEL DECIDERE (ART.360 C.1 N.3, 5 C.P.C.)

La sentenza appare contraddittoria ed omissiva sotto numerosi profili

a)La Corte di appello rigetta il ricorso in quanto:

L'art.19 comma 13 "non sancisce in favore del lavoratore un incondizionato diritto potestativo al transito. Invero l'inciso "presente nella dotazione organica" correlato al termine tornare manifesta che non di una nuova assunzione deve trattarsi ma di un fenomeno di riassorbimento configurabile solo ove il posto , già precedentemente occupato sia ancora previsto nella pianta organica dell'ente territoriale"

Tale interpretazione era suggerita anche dal comma 10 dell'art.19 che contemplava l'ipotesi di nuove assunzioni anche in deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti del patto di stabilità.

Ne derivava che l'art.19 comma 13 *"non impone al Comune di modificare la propria dotazione organica per riammettere in servizio alle proprie dipendenze il personale già trasferito agli ATO, né di impiegare tali soggetti oltre i posti disponibili nella pianta organica ma solo di consentire il loro rientro nei limiti dei posti ancora disponibili"*.

Nella fattispecie quindi, non essendo stata tra l'altro *"neanche allegata la sussistenza della condizione prevista dalla legge , deve confermarsi l'avviso espresso dal primo giudice"*

Orbene preliminarmente si osserva come l'interpretazione fornita dalla Corte di appello non trova alcun fondamento nel dettato letterale della norma di cui all'art.19 comma 13 , che testualmente recita :

13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza

La legge *letteralmente* prevede che il lavoratore , in servizio presso uno dei comuni consorziati, e già di ruolo presso lo stesso -presente quindi nella dotazione organica al momento del transito- ha la facoltà -può - a richiesta- tornare al Comune di appartenenza

Le dizioni "può" ed "a richiesta" comportano un diritto potestativo del lavoratore ad essere reintegrato nei ruoli comunali di provenienza .

La norma non attribuisce invece ai comuni di provenienza alcuna discrezionalità né condiziona il rientro a verifiche preliminari, o alla sussistenza o meno del posto in pianta organica; il rientro, infatti, avviene "a richiesta"; ne deriva che la ricostruzione prospettata dalla Corte di appello non trova alcun fondamento nel dettato letterale della norma.

In questo contesto appare, tra l'altro, del tutto improprio il rinvio al comma 10 dello stesso articolo che disciplina una fattispecie del tutto diversa , come si dirà in seguito.

b) Il significato del comma 13 dell'art,19 è desumibile anche dall'interpretazione sistematica della norma

La l.r.9/2010 disciplina l'estinzione degli ATO , e si pone come corretta tutela dei diritti quesiti dei lavoratori di ruolo, a tempo indeterminato transitati dai comuni presso gli stessi ATO, che non possono sicuramente perdere il posto di lavoro a seguito all'estinzione degli ATO stessi -sarebbe una indiretta forma di licenziamento non prevista dalla legge- ed ai quali deve essere quindi garantita l'attività lavorativa e la conservazione del posto di lavoro.

In altri termini la legge disciplina le modalità di assunzione nel pubblico impiego e le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro , secondo principi di legalità , trasparenza, imparzialità e buon andamento sanciti dalla Costituzione

Orbene l'interpretazione fornita dalla Corte di Appello contrasta con questi principi in quanto introduce una indiretta forma di risoluzione del rapporto di pubblico impiego non prevista dalla legge - intrattenuto dalla ricorrente prima con il Comune di Misilmeri e poi con il Consorzio di comuni ;(il COINRES è un ente pubblico assoggettato alla medesima disciplina degli enti locali).

Secondo un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata quindi , una volta introdotta l'estinzione del COINRES i pubblici dipendenti hanno la facoltà di optare per il rientro presso il comune di appartenenza , senza che lo stesso Ente possa negare tale diritto.

In particolare il ragionamento della Corte di Appello , laddove afferma che *"Invero l'inciso "presente nella dotazione organica" correlato al termine tornare manifesta che non di una nuova assunzione deve trattarsi, ma di un fenomeno di riassorbimento configurabile solo ove il posto , già precedentemente occupato, sia ancora previsto nella pianta organica dell'ente territoriale"* appare in contrasto con i principi desumibili, in materia di personale, dalla disciplina relativa alla gestione integrata dei rifiuti, di cui al dlvo 152/2006 e succ mod ed integr. , dalla l.191/2009 nonchè per la Sicilia , di cui alla l.r.2/2007 ed alla l.r.9/2010 e succ mod ed integr. di recepimento, che si riportano in sintesi e per gli aspetti che qui interessano.

Più precisamente l'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* così dispone: *«Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. – 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).....*

L'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così dispone: *«Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. –*

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma

2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

Infine secondo l'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

«Affidamento del servizio. –

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.

6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al

nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.»

In altri termini il personale impiegato nelle attività connesse con la raccolta dei rifiuti transitava, per legge, negli ATO .

Allo stesso personale ed a tutela delle posizioni giuridiche ed economiche possedute, si applicava, ai sensi del citato art. 202 d.lvo 152/2006, l'art.2112 c.c. in materia di cessione di ramo di azienda

In Sicilia le citate disposizioni sono state recepite con successivi provvedimenti legislativi e per la parte che qui interessa con l.r.2 /2007 e con successiva l.r.9/2010.

Più precisamente in attuazione delle citate disposizioni l'art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007" così dispone:

«Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale si costituiscono in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce per il proprio ambito territoriale ottimale l'Autorità d'ambito di cui all'art. 201, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.Il Presidente della

Regione, previa delibera della Giunta regionale, provvede ad individuare le modalità per l'utilizzo dell'eventuale personale proveniente da comuni, province e Regione, i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle attuali società d'ambito e del regime transitorio per gli affidamenti esistenti e per quelli i cui bandi siano già stati pubblicati, nonché le modalità di affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Le società d'ambito esistenti devono essere poste in liquidazione entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione. Ogni consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle società d'ambito esistenti.

La materia è stata poi, riorganizzata con la l.r.9/2010 recante norme in Materia di gestione integrata dei rifiuti, che all'art.5 conferma gli ATO istituiti con l'art.45 l.r.2/2007 ed all'art.6 introduce le Società di gestione integrata dei rifiuti (SRR), nuovo soggetto che deve subentrare alle società ed ai consorzi già istituiti

In particolare l'art.19 della l.r.9/2010 -come già l'art.2 della l.191/2009- pone in liquidazione società ed enti consorziati già istituiti ai sensi del d.lvo 152/2006, (ivi compreso il COINRES presso il quale la sig.ra Romana prestava servizio)

Art. 19. Norme transitorie 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione.

Con riferimento al personale lo stesso ai sensi dei commi 6 e 7 viene individuato fra quello già in servizio presso società e consorzi d'ambito, e proveniente da comuni e province o dalla regione, nonché fra i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2009; più precisamente:

Art.19 c.6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua

il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori."

Come norma di chiusura poi l'art.19 comma 13 prevede che " Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può, a richiesta tornare ai comuni di appartenenza"

Orbene dall'analisi del sistema di norme sopra richiamato deriva che " la formulazione della norma non consente di ritenere che si tratti di un obbligo di nuova assunzione , in quanto essa non prevede affatto la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con l'ente locale ; tale eventualità non è esclusa ed è espressamente prevista al comma 10 dell'art.19 che indica la possibilità di destinare parte del personale individuato a norma dei commi 6 e 7 ai comuni per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli stessi, in deroga alla dotazione organica e sempre nel rispetto dei limiti del patto di stabilità. Il caso previsto dal comma 13 prevede invece fattispecie diverse trattandosi di un mero passaggio a ritroso di personale già in dotazione

dell'ente territoriale da questi ceduto ai sensi dell'art.31 d.lvo 165/2001 alla società d'ambito , indi ritrasferito all'ente di provenienza in occasione della cessazione dell'affidamento della gestione del servizio alla società medesima ed alla sua messa in liquidazione “ (Tribunale di Marsala, sez lavoro n.111/2012)

“Il fenomeno rientra nell'ambito più ampio di tutte le ipotesi di cessazione delle esternalizzazioni o privatizzazione di un servizio da Parte di un ente pubblico in conseguenza della quale il personale viene riassorbito nell'originaria dotazione organica”, (Tribunale di Marsala, sez lavoro n.111/2012)

Tale restituzione appare poi coerente con la possibilità che gli stessi enti locali , nelle more della costituzione delle SRR , possano gestire direttamente il servizio.

Ogni diversa interpretazione , quale quella della Corte di Appello, appare in contrasto ed in violazione del sistema di norma sopra ricordato, infondata e non supportata da nessun elemento formale, sistematico e normativo

c)Del tutto inverosimile ed illogica appare poi la ricostruzione operata dal Tribunale di Termini Imerese , sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello secondo la quale il diritto del lavoratore –con corrispondente obbligo dell'ente di appartenenza - poteva configurarsi solo se il legislatore avesse usato l'espressione “deve” e non già l'espressione “puo”

Invero il legislatore non ha inteso imporre al dipendente l'obbligo (deve) di rientrare presso il comune di appartenenza, bensì in un contesto di liquidazione delle società consortili presso le quali il lavoratore era trasferito , il legislatore ha voluto consentire allo stesso dipendente di essere reintegrato nella precedente posizione di ruolo presso il comune di provenienza.

Più precisamente proprio la locuzione "può" , è tipica espressione del potere-facoltà , esercizio di un diritto potestativo riconosciuto al lavoratore, cui corrisponde un obbligo da parte del comune di provenienza .

Anche da questo punto di vista l'interpretazione fornita dalla Corte di Appello appare illogica e contrasta con i criteri ermeneutici che devono guidare l'analisi rivolta alla ricerca del significato delle norme

**II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART., 112,113, 114, 115
116 132 C.P.C; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19
DELLA L.R.9/2010 ; VIOLAZIONE DELL'ART.2697 C.C.C; VIOLAZIONE
DELLA DELIBERAZIONE 13/2012 DEL COMUNE DI MISILMERI;
OMESSA PRONUNCIA SU UN FATTO DECISIVO AI FINI DEL DECIDERE
(ART.360 C.1 N.3, 5 C.P.C.)**

Erronea ed in violazione di legge appare l'affermazione secondo la quale :

L'art.19 comma 13 "non impone al Comune di modificare la propria dotazione organica per riammettere in servizio alle proprie dipendenze il personale già trasferito agli ATO, né di impiegare tali soggetti oltre i posti disponibili nella pianta organica ma solo di consentire il loro rientro nei limiti dei posti ancora disponibili".

Nella fattispecie quindi, non essendo stata tra l'altro "neanche allegata la sussistenza della condizione prevista dalla legge , deve confermarsi l'avviso espresso dal primo giudice"

In primo luogo secondo l'art. 2697 c.c. onus incumbit ei qui dicit .

Conseguentemente era eventualmente il Comune di Misilmeri a dover dimostrare – anche a voler aderire alla, inaccettabile tesi della Corte di Appello di Palermo– l'insussistenza del posto in pianta organica, e non il contrario .

Non avendo l'ente locale riassorbito la dipendente , pur in costanza di reiterate istante presentate dal 2010 rimaste inevase, doveva essere lo stesso Comune a dimostrare in giudizio l'assenza del posto in pianta organica a giustificazione del sostanziale rifiuto di riassorbire la lavoratrice.

Nessuna dimostrazione in tal senso è stata fornita in giudizio

La Corte di appello, quindi, in assenza di una prova rivolta a dimostrare la carenza di posti in pianta organica, doveva riconoscere il diritto al rientro nei ruoli del comune, piuttosto che invertire l'onere della prova e fa gravare sul dipendente istante l'obbligo di allegazione

Ancora una volta la decisione impugnata appare contraria alle norme di legge ed omissiva in quanto non valuta neanche la produzione fornita comunque dalla ricorrente che aveva prodotto la deliberazione n.57 del 23 ottobre 2003 del comune di Misilmeri , dalla quale risultava il posto in pianta organica , nell'area V Ufficio tecnico comunale , della qualifica A1 degli "operatori giardinieri" , qualifica alla quale apparteneva presso il Comune, dal 2002 , la ricorrente

Per questo aspetto la motivazione appare omissiva rispetto ad un punto fondamentale ai fini di decidere

Del resto anche l'attuale pianta organica prevede ancora la figura professionale di operatore giardiniere, nonostante la trasformazione del profilo di operatore giardiniere in operatore di archivio per alcuni dipendenti,

Anche da questo punto di vista l'analisi della Corte di appello appare erronea ed incompleta in quanto non verifica l'effettiva situazione della pianta organica del Comune presso il quale , contrariamente all'assunto del giudice , sussiste ancora il profilo di operatore giardiniere , tra l'altro vacante alla data dell'1 dicembre 2015

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART., 112,113, 114, 115
116 132 C.P.C; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R.
17/2004 ; VIOLAZIONE DELLO STATUTO COINRES; VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E
DI CUI AL D.LVO 165/2001 E SUCC MOD ED INTEGR.; VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE ; VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST.
OMESSA PRONUNCIA SU UN FATTO DECISIVO AI FINI DEL DECIDERE
(ART.360 C.1 N.3, 5 C.P.C.)

La sentenza appare assunta in palese violazione dell'art.11 comma 12 della l.r.
17/2004 ed invero la stessa omette ogni motivazione in ordine alla dedotta
violazione.

Recita l'art.11 : *12. Le convenzioni e gli accordi stipulati fra i comuni e le società
d'ambito possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale
presso le stesse società, l'obbligo di riassunzione presso il comune d'origine in
presenza di riduzione d'organico che riguardi lo stesso personale transitato dando la
precedenza ai dipendenti appartenenti alle categorie protette."*

Orbene secondo l'art.2 dello Statuto del COINRES approvato da tutti i comuni
congorziati, ivi compreso il comune di Misilmeri :

Art.2 "1.La durata del Consorzio è stabilita fino al 2050 e può essere prorogata nei
modi e nei termini previsti dalla legge . Ove si addivenisse in qualsiasi momento e per
qualsiasi causa allo scioglimento , ,l'assemblea stabilirà le modalità della
liquidazione e il riassorbimento del personale secondo le modalità previste
dalla legislazione vigente";

Tale disciplina, la previsione del riassorbimento del personale in caso di cessazione
anticipata del Consorzio, contrattualmente accettata dal Comune di Misilmeri in sede
di approvazione dello statuto, era tra l'altro espressamente richiamata dall'art. 4 del

contratto individuale di lavoro sottoscritto tra la dipendente ed il COINRES , in applicazione del CCNL di Federambiente, anche questo peraltro espressamente richiamato negli atti deliberativi adottati dal Comune di Misilmeri (deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 21/4/2006) e nell'accordo Quadro del 2004 sottoscritto dal comune di Misilmeri, che pertanto era vincolato, in applicazione dello Statuto all'osservanza delle predette disposizioni .

Orbene la sentenza che si contesta omette ogni valutazione sugli argomenti prospettati in sede di appello, disattendendo l'analisi di fatti invece decisivi ai fini del decidere . Anche sotto Questo profilo Quindi deve essere annullata

tutto ciò premesso

La sentenza appare quindi da riformare parzialmente , per gli esposti motivi

PQM

Ricorre a Codesta Ecc.ma Corte e chiede che riesaminati i fatti e le motivazioni, in accoglimento del presente ricorso annulli la sentenza n. 667 del 21 maggio 2015 , depositata in data 30 giugno 2015, della Corte di Appello di Palermo, sezione lav, con ogni conseguente statuizione di ragione e di legge .

Conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Romano Tiziana a rientrare nei ruoli del comune di Misilmeri, di provenienza , con trattamento giuridico ed economico equivalente a quello goduto presso il CONIRES, con decorrenza dal 21 ottobre 2010 a da altra data ritenuta dal giudice

Conseguentemente costituire ex art.63 d.lvo 165/2001 il rapporto di lavoro tra Comune di Misilemeri e la ricorrente

Condannare il Comune di Misilmeri in persona del legale rappresentante pro-tempore ed il Coinres a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per consentire il rientro della sig.ra Romano Tiziana presso il Comune di Misilmeri

Condannare il Comune di Misilmeri in persona del legale rappresentante pro-tempore pro-tempore alla ricostituzione del rapporto di lavoro con riconoscimento della qualifica e livello retributivo (parametro A , 5° livello professionale , area tecnico-amministrativa) già goduti presso il Coinres


Con condanna alle spese del giudizio di Cassazione e dei precedenti giudizi.

Deposita 1) ricorso notificato; 2)copia autentica della sentenza, 3)istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio diretto alla Cancelleria della Corte di appello di Palermo; 4)fascicolo d'ufficio 5) gli atti processuali e documenti su cui il ricorso è fondato

Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il ricorso verte in materia di lavoro ed ha valore indeterminabile

Palermo li

Avv. Nadia Spallitta



Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in ogni sua fase, l'Avv. Nadia Spallitta con studio in Palermo Piazza Lolli 15, ed eleggo domicilio lo studio dell'avv. Jouvenal Daniela sito in Roma Piazza di Pietra n. 26, conferendole ogni facoltà inerente al presente mandato, compresa quella procedere esecutivamente, conciliare, transigere, incassare somme di denaro, quietanzare, rinunciare agli atti, farsi sostituire da altri procuratori. Avute le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali.

[Handwritten signature]
Vere e autentica
Avv. Nadia Spallitta

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza della sig.ra Tiziana Romano come sopra rappresentata e difesa, io
Sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello
di Palermo ho notificato copia del suesteso atto a :

Comune di Misilmeri in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Monte sito in Palermo nella Via Libertà
n.56, consegnandone copia a mani di

- a mani dello stesso
 - a mani del collega di studio
 - incaricato alla ricezione
 - a mani della segretaria ivi adetta
 - a mani del portiere
- stante la precaria presenza del destinatario e delle persone
previste dal 2° comma art. 139 c.p.c.
- Palermo L. _____

Corte di Appello - Palermo
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Giorgio Nasti

Consorzio Intercomunale rifiuti energia e servizi (COINRES) in persona del legale
rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede sita in Bolognetta
(PA) nella via Roma n.30, consegnandone copia a mani di

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico legale relativa alla difesa del Comune di Misilmeri avverso il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro promosso dall' ex dipendente Tiziana Romano. Nomina legale dell'Ente e approvazione convenzione.

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

- L'Avv. Mario Albergoni, cassazionista, nella qualità di socio dello studio associato "Albergoni & Sangiorgi Studio Legale", con sede in Palermo nella Via Sammartino n. 55, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 20.10.1962, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo, P. I.: 05390040821;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende resistere al ricorso innanzi alla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro relativo al giudizio promosso dall'ex dipendente Tiziana Romano.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ex lege, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Mario Albergoni cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il Responsabile dell'Area 1 all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la difesa del Comune di Misilmeri nel giudizio promosso innanzi alla Corte - Sezione Lavoro dall'ex dipendente comunale Tiziana Romano.

Art 2) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 5.726,73 comprensivo di IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile e del lavoro, oltre spese esenti quantificate presumibilmente in € 1.500,00. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

Art. 3) L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in

ordine alla questione dedotta in giudizio, di talchè l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica giuridica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a pervenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.

- Art. 4) Il legale, ove occorra, ha facoltà di nominare il domiciliatario e di farsi sostituire in udienza, ma resta comunque, l'unico responsabile nei confronti dell'Ente. La designazione del domiciliatario comporta soltanto il pagamento del diritto previsto per questa voce nel tariffario.
- Art. 5) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati dai riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alla pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- Art. 6) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art. 7) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al

precedente punto 2) (minimi tariffari).

Art. 9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.

Art. 10) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.

Art. 11) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Art. 13) La determinazione del compenso, è regolata dall'art. 5, comma 2, lettere g), h), i), e j) del vigente regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali, per l'importo complessivo, concernente diritti, onorari e spese, pari ad € 5.726,73 comprensivo di IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto, ai sensi delle vigenti disposizioni, calcolato ai minimi di cui al D.M. 140/2012, oltre spese esenti quantificate presumibilmente in € 1.500,00.

La fattura relativa sarà emessa dall'associazione professionale "Albergoni & Sangiorgi Studio Legale" di cui il legale è socio.

Art. 14) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

Art. 15) La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Giusto Castrorao Barba

Il Responsabile dell'Area 1

(dott. Antonino Cutrona)

ALBERGONI & SANGIORGI
STUDIO LEGALE

Avv. Mario Albergoni
Avv. Antonio Sangiorgi

Avv. Bernarda Bondi
Avv. Marco Monastero
Avv. Caterina Orlando
Avv. Francesco Ponte
Avv. Giuliana Sangiorgi

Palermo, 10 febbraio 2016

Spett. Le
Comune di Misilmeri
Area I
Affari Generali e
Istituzionali
Misilmeri

A mezzo PEC all'indirizzo affari legali@pec.comune.misilmeri.pa.it

Mia cortese attenzione del Dott. Antonino Cutrona

Oggetto: ricorso avanti la Corte di Cassazione promosso da ROMANO Tiziana

Come da Vostra richiesta - pur ribadendo il fatto che la tariffa ad oggi vigente sia quella di cui al D.M. n. 55 del 10.3.2014 - Vi trasmetto il preventivo redatto secondo il precedente tariffario ex dm 140/2012.

Essendo socio dello studio associato "Albergoni & Sangiorgi Studio Legale" l'incarico di cui sopra dovrà essere conferito a me quale socio del detto studio, il quale provvederà ad emettere la fattura relativa alle competenze.

Nel manifestare la più ampia gratitudine per la fiducia espressa nei miei confronti e nel restare a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione, porgo i migliori saluti.

Avv. Mario Albergoni



ALBERGONI & SANGIORGI

STUDIO LEGALE

Palermo 10 febbraio 2016

Spett.Le
 Comune di Misilmeri
 AREA 1
 Affari Generali e Istituzionali
 Misilmeri

Alla cortese attenzione del Dott. Antonino Cutrona

A mezzo PEC all'indirizzo
 affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it

Preventivo onorari, competenze e spese
 Controparte: Tiziana ROMANO
 Oggetto: Ricorso in Cassazione avverso sentenza
 della Corte di Appello sez. lavoro di Palermo n. 667/2015
 Valore: indeterminato

ONORARI

Fase studio	1.320,00
Fase introduttiva	825,00
Fase decisionale	<u>1.567,00</u>
	3.712,00

RIEPILOGO

Diritti	0,00
Onorari	3.712,00
Spese imponibili per domiciliazione su Roma	300,00
Spese generali 12,50%	<u>501,50</u>
	4.513,50
CPA 4%	<u>180,54</u>
	4.694,04
IVA 22%	1.032,64
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72 (spese relative alla trasferta a Roma in occasione dell'udienza: albergo, aereo, trasporti e vitto)	(1)
Totale	<u>5.726,73</u>
Ritenuta acconto 20%	<u>902,40</u>
Importo dovuto al netto della R.A.	4.824,03

(1) Oltre a spese inerenti alla trasferta a Roma in occasione dell'udienza relativa a: albergo, aereo, trasporti e vitto con modalità da concordare

(Avv. Mario Albergoni)

